

stesso Consiglio di Amministrazione, del Presidente, del direttore generale, dei dirigenti e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Di tale provvedimento si è già cennato nel precedente referto. Con esso, il Consiglio di Amministrazione ha voluto fare chiarezza sulle attribuzioni dei vari organi e, ove possibile, colmare lacune e coordinare disposizioni inorganicamente intervenute negli anni immediatamente precedenti.

Come segnalato in questa sede e già sottolineato nel precedente referto, infatti, con la legge 203 del 1995 sono state apportate limitate, ma rilevanti modifiche all'impianto della legge 292 del 1990, integrando, modificando, o sopprimendo disposizioni di questa.

Peraltro, l'inorganicità della legge 203 ha determinato lacune, dubbi interpretativi e problemi anche di carattere operativo: così è stato, ad esempio, riguardo all'abrogazione della norma (articolo 14 della legge 292) che specificava le attribuzioni del Collegio dei Revisori dei Conti, che ha ingenerato incertezze sulle competenze del Collegio¹⁵.

Secondo quella che pare essere stata la "logica" del Legislatore del 1995, alla riconduzione ad uniformità ed omogeneità dell'assetto normativo ed organizzativo dell'Ente si sarebbe dovuto provvedere con il più volte rammentato regolamento di riordino e con la conseguente rimodulazione dello Statuto.

Poiché, al luglio 1996¹⁶, tale regolamento non era stato adottato, il Consiglio di Amministrazione è intervenuto con il provvedimento di cui si tratta, dal carattere, essenzialmente, ricognitivo dei compiti dei vari organi, così come essi potevano desumersi dalla normativa rimasta in vigore.

L'occasione è stata colta anche per recepire le previsioni del decreto legislativo 29/93 (e successive modificazioni) in materia di attribuzioni dei dirigenti e di separazione tra funzioni di indirizzo e di programmazione e compiti di amministrazione e di gestione.

Si tratta, pertanto, di un provvedimento della cui opportunità va dato atto agli organi dell'Ente.

Il che non può tuttavia esimere dal rilevare l'anomalia di una disciplina sul funzionamento degli organi - compreso, ad esempio, il Collegio dei Revisori dei Conti¹⁷ - e dei vari apparati che si è dovuta dettare con provvedimento amministrativo a causa della inerzia dei competenti uffici governativi.

¹⁵ Altra anomalia è stata quella della abrogazione dell'articolo 9 della legge 292, relativo alla composizione dell'Assemblea, e la conferma del successivo articolo 10, della stessa legge, indicante i compiti di questa, che sono stati trasferiti al nuovo Consiglio di Amministrazione integralmente, compreso, ad esempio, quello (espressamente indicato al punto d) dell'articolo 10) relativo alla designazione dei membri dell'Assemblea.

¹⁶ E a tutt'oggi.

¹⁷ Le previsioni relative ai compiti di tale Collegio sono state, nella sostanza, mutate da quelle dell'articolo 14 della legge 292, che era stato soppresso dalla legge 203.

Quanto all'attività gestoria deve rilevarsi che la prassi che si è instaurata nell'intento di applicare, in particolare, le disposizioni del Decreto Legislativo 29/93 è stata quella dell'adozione (una volta intervenuta la deliberazione del bilancio preventivo da parte del Consiglio di Amministrazione) di un provvedimento del Presidente con il quale si dispone "l'assegnazione in gestione del bilancio di previsione" al Direttore Generale, con il compito di dare esecuzione alla delibera di adozione del bilancio "in attuazione dei programmi definiti dal Consiglio di Amministrazione".

Il Direttore Generale, a sua volta, con proprio provvedimento, assegna ai dirigenti ed ai responsabili degli uffici all'estero i fondi necessari per l'attività di ciascun ufficio, distinguendoli per capitoli e condizionandone l'utilizzazione alla presentazione di singoli "progetti esecutivi" ed all'approvazione di questi da parte del Direttore Generale.

In concreto avviene che ogni dirigente, per qualsiasi spesa, redige una proposta al Direttore Generale, il quale appronta un "progetto esecutivo" e, con provvedimento formale, assegna i relativi fondi al proponente.

Ciò - oltre ad aumentare a dismisura il numero dei vari atti, ad allungare ingiustificatamente i tempi dell'azione amministrativa ed operativa e ad aggravare il lavoro del personale (oltretutto, già scarso) - fa sì che il dirigente non abbia, nella sostanza, nessuna autonomia di spesa - dovendo qualsiasi, anche molto minuto, intervento essere autorizzato dal Direttore Generale - e che, pertanto, l'assegnazione dei fondi di bilancio ai dirigenti operata dal Direttore Generale si sostanzia in un mero riparto degli stanziamenti dei vari capitoli.

La "logica" di tale procedura è quella - in considerazione dell'oggettiva limitatezza delle risorse - di consentire al Direttore Generale di mantenere la spesa sotto costante controllo e di intervenire anche nel merito delle singole iniziative proposte, nonché di limitare le assegnazioni di fondi all'estero, che vengono disposte, in concreto, solo dopo che la singola spesa è stata, come visto, in concreto autorizzata dal Direttore Generale.

Da quanto ora cennato, risulta, quindi, di tutta evidenza che, al di là delle previsioni dei formali provvedimenti, al Decreto Legislativo 29/93 non viene data, nella sostanza, effettiva applicazione. Non c'è traccia, infatti, dei progetti da predisporre dai dirigenti per il perseguimento degli obiettivi e per l'attuazione dei programmi approvati dal Consiglio di Amministrazione, né di qualsiasi analisi dei risultati conseguiti dai predetti.

E se è pur vero che si tratta di Ente dalle scarsissime risorse e che utilizza le stesse, per la gran parte, per le spese generali, di personale e di funzionamento e la cui azione è resa ancor più limitata e difficoltosa dalla carenza di personale (anche dirigente) e dalla

inadeguatezza delle strutture, ciò non toglie che l'Ente, allo scopo di ottimizzare l'azione e l'impiego delle disponibilità, nonché a quello di uniformarsi alle ineludibili previsioni legislative in materia di organizzazione e di gestione (di recente divenute ancora più incisive e puntuali grazie al decreto legislativo n. 80/1998), non potrà ulteriormente prescindere dalla applicazione di una chiara disciplina normativa, ormai da tempo in vigore, rivolta ad esaltare, con la professionalità e la responsabilità dei dirigenti, la funzionalità delle strutture.

Anche sotto tale profilo, può comunque oggettivamente riconoscersi che, dopo la ricostituzione degli organi ordinari, si è assistito ad un intensificarsi delle iniziative volte alla rimodulazione ed all'aggiornamento dell'ordinamento dell'Ente, attraverso la predisposizione, di atti - prevalentemente di contenuto normativo - di notevole rilevanza per il funzionamento dell'Ente e la cui mancanza era stata anche criticata dalla Corte¹⁸.

Ci si intende riferire, in particolare, oltre che alla citata deliberazione 33/96, che, pur con i limiti evidenziati, è valsa a dare (almeno un minimo di) ordine allo espletamento dell'attività amministrativa e gestionale, ai seguenti provvedimenti:

Deliberazione n. 122 del 18 dicembre 1997, con cui il CA, recependo le osservazioni formulate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su di un primo, analogo provvedimento, ha istituito l'ufficio di controllo interno.

Dispone il provvedimento istitutivo che alla direzione del servizio attenda un Collegio composto da due dirigenti generali di Amministrazioni pubbliche diverse dall'ENIT e da un membro scelto tra magistrati, avvocati dello Stato, o professori universitari¹⁹.

Sempre con riguardo ai provvedimenti impostati nel periodo più recente, va segnalato che l'Ente - nonostante l'intendimento (come visto ritenuto dalla Corte non condivisibile) di condizionare la redazione di un nuovo Statuto alla previa emanazione del regolamento governativo di riordino - aderendo alle precise indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri²⁰, ha predisposto un nuovo testo

¹⁸ Il Collegio dei Revisori dei Conti nella relazione al consuntivo 1997 ha dato atto che il Consiglio di Amministrazione ha assunto in tale esercizio una serie di importanti provvedimenti di cui si cenna anche nel presente referto (quali, tra l'altro, quelli di approvazione: del programma 1998-2000 e del programma esecutivo 1997; del Regolamento Amministrativo Contabile; del Regolamento sul servizio di controllo interno; della riformulazione dei servizi della rete estera, ecc.).

¹⁹ Quanto all'attività da porre in essere dal Servizio, le previsioni della relativa deliberazione - che hanno recepito i suggerimenti sul punto formulati sin dal 1996 (con verbale n. 214 del 4 ottobre), dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente - appaiono in linea con quelle demandate a similari uffici di altri Enti.

²⁰ Formulate con nota n. 292/EN/S dell'11 giugno 1997, con la quale ha invitato l'Ente a riformulare il testo approvato a suo tempo (30 aprile 1992) dall'Assemblea in conformità con le indicazioni del Consiglio di Stato (contenute nel parere da questo reso il 21 aprile 1993).

di Statuto con cui ha recepito le disposizioni della legge 203/95 e del Decreto Legislativo n. 29/93, sul quale peraltro l'Autorità di Vigilanza ha formulato delle osservazioni, invitando l'Ente ad uniformarvisi²¹.

Con deliberazione n. 81 del 4 settembre 1997, il Consiglio di Amministrazione ha adottato anche un nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità, in sostituzione di quello approvato dal CA il 12 giugno 1992 e con il quale sono state recepite le previsioni (ormai note), dell'emanando nuovo regolamento di contabilità degli Enti pubblici che sostituirà il DPR 696 del 1979.

Anche su tale provvedimento l'Autorità di Vigilanza, ha, nel febbraio del 1998²², formulato alcune osservazioni, che sono state recepite dal Consiglio di Amministrazione il 14 maggio 1998.

Nel sottolineare che, come emerge da quanto sinora riferito, l'Ente, in specie nel 1997, si è attivato nell'intento di rimodulare o colmare le lacune della disciplina normativa che lo concerne, può conclusivamente, osservarsi, in via generale, in materia di ordinamento, che occorre urgentemente intervenire sul quadro normativo che specificatamente concerne l'Ente per renderlo più organico e compiuto ed armonizzarlo (almeno sino a quando permarrà l'attuale collocazione istituzionale dell'ENIT) con la generale disciplina in materia di organizzazione e di attività degli apparati pubblici recata dai numerosi provvedimenti legislativi intervenuti in epoca recente.

Ci si intende riferire alle leggi nn. 59, 94, 127 e al decreto legislativo n. 279 del 1997, nonché al decreto delegato n. 80 del 1998, che hanno imposto (in coerenza con le generali esigenze di riqualificazione della finanza pubblica e di organica impostazione delle funzioni di amministrazione attiva e di controllo) di perseguire gli obiettivi della riduzione dei costi amministrativi; del potenziamento dei sistemi di monitoraggio e di valutazione di costi, rendimenti e risultati; di una diversa strutturazione del bilancio; della introduzione di una contabilità economico-analitica; dello snellimento della attività amministrativa, al fine del recupero di efficienza e capacità decisionale e di una maggiore efficacia e produttività.

Con ciò è a dirsi che, nell'impostare il riordino dell'Ente, occorrerà tener conto del consolidarsi, nella materia ordinamentale, di orientamenti rivolti all'arretramento dello Stato, alla delegificazione ed alla razionalizzazione delle regole relative alle modalità operative, alla semplificazione degli organi e delle strutture, nonché all'impostazione di linee di azione più efficaci, più vicine - sia nella logica che nelle tecniche - a quelle privatistiche.

²¹ Con nota n. 146/EN/S del 2 aprile 1998, la Presidenza del Consiglio, nell'indicare le modifiche da apporre al testo, ha, in via generale, osservato che questo appare spesso meramente ripetitivo delle disposizioni della legge 292/90.

²² Con nota n. 16/EN/VC.

In coerenza con una tale impostazione, una previa, rigorosa verifica della funzionalità dell'attuale struttura dovrà condurre ad un idoneo, contestuale snellimento e potenziamento della stessa, anche sotto il profilo delle occorrenti professionalità.

Ciò potrà realizzarsi pur conservando la veste pubblica dell'ENIT, quale Ente deputato a svolgere un ruolo essenziale nel perseguimento di fini di grande rilevanza, se non altro sotto il profilo finanziario, per il Paese.

L'alternativa è quella di un organismo impastoiato da minute regole di funzionamento, impacciato ed incerto, non in grado di promuovere l'immagine turistica dell'Italia, ma capace solo, in concreto, di autoamministrarsi, eppertanto del tutto superfluo.

2) ORGANI

Si è già segnalato nel precedente referto che il 30 gennaio 1995, scaduto il Commissario ad acta (nominato nel 1994 con il compito di convocare l'assemblea dell'Ente, per la designazione dei nove componenti del Consiglio di Amministrazione, e di assicurare, sino alla nomina del Presidente, la continuità della gestione dell'Ente), è stato nominato²³ un Commissario straordinario, che è rimasto in carica sino al 7 dicembre 1995, data della nomina del medesimo, per un triennio, a Presidente dell'Ente.

Si è già altresì riferito che, nell'ottobre del 1995²⁴, sono stati ricostituiti, per un triennio, in applicazione delle disposizioni della legge 203/1995, Consiglio di amministrazione²⁵ ed il Collegio dei Revisori dei Conti²⁶.

Riguardo a tale ultimo Collegio, va sottolineato che non è stata, a tutt'oggi, risolta²⁷ la questione della mancata partecipazione alle sedute dell'organo del rappresentante delle Regioni, il quale - libero professionista - ha motivato la propria astensione per il non intervenuto riconoscimento a proprio favore del trattamento previsto dal DPR n. 645 del 10 ottobre 1994 relativo all'esercizio della professione di commercialista.

Il Dipartimento per il Turismo ha, sul punto, comunicato²⁸ che, in previsione dell'ormai imminente scadenza degli organi di amministrazione e di controllo dell'ENIT, ha avviato la procedura per la ricostituzione degli stessi.

La Corte non può comunque non rilevare che, nonostante l'impegno dell'Autorità di Vigilanza, il Collegio, per tutto il triennio della propria durata, ha funzionato in composizione ridotta.

Riguardo alle funzioni del Collegio dei Revisori, si è già nel precedente paragrafo rammentato come la legge 203/1995 abbia abrogato, senza sostituirlo, l'articolo 14 della legge 292/1990 relativo alle attribuzioni del Collegio e come, anche al fine di colmare tale lacuna normativa e di rendere l'organo collegiale comunque operativo,

²³ Con DPCM del 17 febbraio 1995.

²⁴ Con distinti Decreti del Presidente del Consiglio in data 16 ottobre 1995.

²⁵ Composto da sette membri, compreso il Presidente, dei quali quattro esperti designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni di categoria, e tre esperti designati dalle Regioni; i componenti del C.A. durano in carica tre anni e sono rinnovabili per un solo mandato.

²⁶ Composto da un rappresentante del Ministero del Tesoro, da uno del Dipartimento del Turismo e da un membro in rappresentanza delle Regioni.

²⁷ Nonostante le osservazioni al riguardo formulate dalla Corte nel precedente referto e gli inviti formulati dai Magistrati delegati al controllo e gli interventi della Presidenza del Consiglio sulle Autorità regionali.

²⁸ Con nota n. 217 del 1° giugno 1998.

il Consiglio di Amministrazione, con la deliberazione n. 33/96 abbia formalmente individuato i compiti dello organo di controllo interno.

E' a dirsi che, pur nella incompleta sua composizione, il Collegio si è riunito con assiduità, esaminando tutti i provvedimenti del Consiglio di Amministrazione e dei dirigenti, effettuando le periodiche verifiche di cassa.

Nessuna novità è intervenuta nella misura dei compensi spettanti agli organi²⁹

* * * * *

La Corte, nell'ultima relazione, riferendo sulla materia dell'organizzazione, ha avuto modo di stigmatizzare la mancata stipulazione del contratto di lavoro con il direttore generale dell'Ente cessato il 23 settembre 1995³⁰, segnalando alla Procura Regionale della Corte stessa il mancato recupero della somma di circa 40 milioni corrisposta in eccedenza al direttore³¹.

Sul punto è da segnalare che, nel 1997³², con provvedimenti dirigenziali nn. 64/97 e 65/97 del 6 e 9 maggio, tenuto conto che non poteva più stipularsi un contratto di lavoro con l'ex direttore generale, cessato dal settembre 1995, sono stati determinati il trattamento economico e quello di fine rapporto spettanti al medesimo. In applicazione di tali provvedimenti, sono stati operati, nel giugno 1997, i relativi conguagli³³, informandone la Procura Regionale della Corte dei Conti per il Lazio³⁴.

²⁹ Gli emolumenti sono i seguenti: Presidente e Consiglieri di Amministrazione, rispettivamente, 100 e 15 milioni annui lordi. Gettone di presenza di L. 200.000 lorde per la partecipazione alle sedute del CA e del C.R., corrisposto anche al Magistrato della Corte dei Conti che assiste a tali sedute. Ai membri del Collegio dei Revisori viene attribuito un assegno temporale mensile di circa L. 454.000 lorde per 11 mesi annui.

³⁰ Il Direttore Generale era stato assunto, con decorrenza 24 settembre 1990, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 24 settembre 1990 ed il relativo trattamento economico era stato fissato con deliberazione n. 68/94 del 31 marzo 1994 dall'Amministratore straordinario e modificato (in seguito alle osservazioni dell'Autorità Vigilante) con deliberazione del Commissario ad acta n. 4/94 in data 7 settembre 1994.

³¹ Per tredicesime mensilità e per compensi per la partecipazione a commissioni e per premio incentivante (come risulta dal verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 185 del 19/24 gennaio 1996).

³² Dopo uno scambio di corrispondenza tra Ente, Autorità di Vigilanza e Magistrato della Corte dei Conti avviato sin dal 1994.

³³ Dai calcoli effettuati è risultato un credito a favore del Direttore Generale di L. 4.788.578.

³⁴ Con lettera dell'Ente n. 1536 dell'11 luglio 1997.

Nel 1996, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10/96 del 16 aprile, sono state temporaneamente affidate ad un dirigente dell'Ente le funzioni di direttore generale. Con deliberazione n. 21/96 del successivo 2 luglio,³⁵ è stata deliberata l'assunzione a contratto (per tre anni) di un nuovo direttore generale.

³⁵ Tale delibera è stata integrata e modificata con delibere n. 58/96 e 16 del 19 marzo 1997 (con cui è stata prevista la corresponsione al Direttore Generale, oltre al trattamento annuo lordo di L. 120 milioni, del trattamento di missione, del compenso per lavoro straordinario e gettoni di presenza per la partecipazione, quando non obbligatoria, alle sedute degli organi collegiali), approvate dall'Autorità di Vigilanza, rispettivamente, con nota n. 198/EN/RO/2 del 24 aprile 1997 e con decreto interministeriale del 7 maggio 1998.

3) PERSONALE

Si è già segnalato nel precedente referto che, con deliberazione n. 4 del 1994 del Commissario ad acta, sono stati adottati il Regolamento dei servizi e la pianta organica dell'Ente.

Tale Regolamento - elaborato dopo un'analisi dei compiti d'istituto ed un'indagine sulla situazione dei mercati esteri e della domanda e dei flussi turistici - ha individuato otto uffici per la sede centrale e dodici unità organiche all'estero.

Gli uffici della sede centrale sono stati ripartiti in due aree di riferimento: Area di Organizzazione³⁶ ed Area Promozione³⁷.

La dotazione organica è stata determinata, per il 1994³⁸, in complessive 272 unità per la sede centrale e n. 32 unità per la rete estera.

La Presidenza del Consiglio³⁹, nell'approvare l'ordinamento dei servizi, ebbe, in una prima fase⁴⁰, a subordinare ogni valutazione sulla pianta organica alla previa individuazione dei carichi di lavoro.

Con deliberazione n. 60/95 del 1° dicembre 1995, il Commissario straordinario, verificati i carichi di lavoro, ha provveduto a rideterminare la dotazione organica; organico sul quale si è nuovamente intervenuti nel 1996⁴¹, tra l'altro riducendo la dotazione delle qualifiche dirigenziali⁴² e determinando l'organico complessivo in 288 unità. Nel 1997⁴³, è stato modificato il Regolamento dei servizi della rete estera ed è stato, tra l'altro, disposto che dovrà essere il Consiglio di Amministrazione ad individuare (con proprio

³⁶ Nella quale sono stati ricompresi gli uffici: Ragioneria; Amministrazione; Patrimonio; Affari Generali; Personale; Pianificazione e metodo.

³⁷ Ricomprendente gli uffici: Studi, Programmazione e Marketing; Relazioni esterne, Sviluppo e Manifestazioni; Pubblicità e Sistemi Multimediali; Sistemi Informatici ed Informativi.

³⁸ Alla luce anche del disposto dell'articolo 3, punto 6 della legge 537/93, che aveva provvisoriamente rideterminato le dotazioni organiche in misura pari ai posti coperti al 31 Agosto 1993 ed a quelli già messi a concorso.

³⁹ Con lettera del Dipartimento del Turismo n. 673 del 16 marzo 1995.

⁴⁰ Tale approvazione parziale della deliberazione 4/94 da parte dell'Autorità di Vigilanza ha determinato l'insorgere di incertezze sull'efficacia del nuovo ordinamento dei servizi e causato anche ritardi nell'applicazione di tale provvedimento (stigmatizzati, con nota n. 3953/69 del 18 giugno 1996, dal Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo), alla quale si è fatto luogo solo in seguito ad apposito, formale invito in tal senso formulato all'Ente dalla Presidenza del Consiglio (con nota n. 15183 del 24 luglio 1996).

⁴¹ Con deliberazione consiliare n. 61/96 del 15 novembre, che ha portato a 36 unità il numero del personale di ruolo all'estero ed ha detratto dall'organico anche il contingente di personale previsto per gli uffici di frontiera, che erano stati soppressi con deliberazione consiliare n. 41/96 del 5 settembre 1996.

⁴² Da 20 a 18 unità.

⁴³ Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 57 del 24 luglio.

provvedimento, in relazione alle contingenti situazioni dei vari mercati) il numero degli addetti da assegnare alle sedi all'estero.

La situazione dell'organico dell'Ente, nel triennio in riferimento, quale risultante dai ripetuti provvedimenti di rideterminazione, è stata esposta nella tabella che segue, nella quale è stato anche indicato il numero del personale di ruolo in servizio, distintamente, in Italia ed all'estero e sono state evidenziate le differenze tra organico e personale in servizio, poi riassunte in un'ulteriore, apposito prospetto.

E' stata elaborata anche una tabella nella quale è stata esposta la situazione, al 31 dicembre di ogni anno, del personale in servizio in Italia e all'estero (quest'ultimo distinto tra personale di ruolo e personale locale) e ne viene evidenziato il rapporto.

Un'ulteriore tabella espone la distribuzione del personale all'estero.

Mostrano chiaramente tali prospetti come anche nel triennio 95/97 sia proseguita la diminuzione del numero del personale utilizzabile.

Il divario tra organico e forza lavoro effettiva è oggettivamente macroscopico: gli uffici dell'Ente sono stati sotto organico, nel 1995, di 105 unità, nel 1996, di 114 unità e, nel 1997, di 125 unità. Ed è anche da tener presente che, nel 1997, come cennato, l'organico è stato ridotto⁴⁴ e che, ciononostante, la differenza tra dotazione organica e personale in servizio è aumentata.

La Corte ha già sottolineato l'esigenza della copertura di tale disponibilità di organico, che dovrà peraltro essere disposta mediante la provvista di personale specificamente selezionato in relazione ai compiti da svolgere.

Un intervento legislativo in tale direzione si rivela, in effetti, urgente⁴⁵ se si ritiene che l'Ente abbia ancora un ruolo da svolgere.

Deve rilevarsi, infatti, che i divieti di nuove assunzioni disposti dalle ultime leggi in materia di contenimento della spesa pubblica, non possano non incidere sulla funzionalità operativa di una struttura che ha un numero di dipendenti inferiore del 34,54% nel 1995, del 37,50% nel 1996 e del 43,41% nel 1997, rispetto a quello che le (oggettive) rilevazioni effettuate attraverso la ricognizione dei carichi di lavoro (condivise dall'Autorità di Vigilanza) hanno indicato come necessario.

E ciò è particolarmente vero per un Ente come l'ENIT, l'attività operativa del quale non può che essere realizzata, prevalentemente, se non esclusivamente, attraverso l'utilizzazione del personale, e che, nel periodo in esame, solo in parte e per alcuni profili, è stata sopperita con l'assunzione di personale all'estero.

In effetti, la "promozione dell'immagine turistica dell'Italia all'estero", l'"assistenza tecnica" ad "...organismi...interessati alla

⁴⁴ Con la citata deliberazione n. 61 del 15 novembre 1996, che, approvata dall'A.V. il 23 maggio 1997, è divenuta operativa nel 1997

⁴⁵ Nel 1998 cesseranno dal servizio altre 9 unità di personale.

...commercializzazione di prodotti turistici italiani" ed il sostegno, "...attraverso la propria struttura", dell'attività di "organismi...che svolgono attività di studio e ricerca nell'interesse del turismo italiano..." - che sono alcuni dei principali dei compiti che la legge 292/90 (art. 3) ha affidato all'Ente- sono attività che (nel pubblico o nel privato) vengono poste in essere dai dipendenti della struttura deputata ad attuarle.

Dipendenti che, oltretutto, siano adeguati alla delicatezza e difficoltà dei compiti cennati, non solo sotto il profilo della quantità, ma anche sotto quello della qualità.

L'Ente deve quindi essere posto in grado di acquisire con sollecitudine le professionalità di cui abbisogna - e che non è frequente reperire nell'ambito dell'apparato pubblico - che dovranno essere utilizzate nello svolgimento non solo delle attività amministrative, ma anche, e soprattutto, dei compiti più prettamente operativi (quali quelli di promozione, di marketing, di relazioni con il pubblico, ecc.).

Sotto tale ultimo profilo, va anche tenuto presente che il mancato espletamento, protrattosi per numerosi anni, di procedure di assunzione ha determinato anche il fisiologico, "invecchiamento" di gran parte del personale, che non risulta inoltre sia stato sinora efficacemente aggiornato⁴⁶ sulle nuove tecniche e sulle nuove tematiche della scienza e dell'economia del turismo; della promozione del prodotto Italia; dello studio dei mercati; dell'analisi dei flussi turistici, ect..

Né, ovviamente, le incertezze sul futuro dell'ENIT, la modestia delle risorse da poter impiegare nell'attività operativa ed il conseguente, ridotto respiro di questa, possono costituire, a tutt'oggi, uno stimolo ad un impegno costante e fattivo nell'espletamento delle funzioni istituzionali.

Si rivela, pertanto, essenziale, non solo per la funzionalità, ma per la ragion d'essere dell'Ente e, quindi, per la stessa sopravvivenza del medesimo, che la forza lavoro disponibile sia sollecitamente integrata anche con personale giovane, preparato culturalmente e professionalmente. E, sotto tale ultimo profilo, va anche osservato che, essendo l'ENIT l'unico Ente che si occupi a livello nazionale della promozione del turismo estero, dovrebbe essere proprio l'Ente stesso a formare tali professionalità, attraverso seri corsi di prequalificazione degli assumendi o di formazione degli assunti.

Su tali considerazioni si ritiene di dover richiamare la particolare attenzione dell'Autorità di Vigilanza, anche in un'ottica economica, non potendosi ritenere conveniente, altrimenti, il mantenere in vita un Ente che non viene posto in grado di espletare i compiti che gli sono demandati.

⁴⁶ Oltre che, sulla conoscenza, anche "tecnica", delle lingue straniere.

Si allegano di seguito le consuete tabelle sul costo globale del personale; sulle differenze tra gli importi del costo globale indicati nei bilanci preventivi e quelli risultanti dai consuntivi⁴⁷; sul costo medio individuale⁴⁸; sulle variazioni del costo globale e del costo medio e sullo scostamento tra le percentuali di variazione del costo globale ed il tasso programmato di inflazione.

La tabella sul costo globale mostra chiaramente come, nel triennio, la spesa per stipendi, assegni fissi ed oneri connessi, di cui ai totali A)⁴⁹ del prospetto, sia aumentata di circa un miliardo. Emerge, peraltro, dal raffronto delle varie componenti del detto totale, che tale lievitazione è da ricondursi, quasi esclusivamente, a quella degli oneri previdenziali ed assistenziali, che si sono incrementati, nel triennio, di circa 850 milioni; si rileva altresì dalla relativa tabella che tale incremento è stato sempre inferiore al tasso programmato di inflazione.

E' comunque da tener presente che, al termine del periodo all'esame, il costo globale in discorso è risultato considerevolmente inferiore a quello riscontrato al 31 dicembre 1994, data alla quale l'omologo totale A) era risultato di circa 29 miliardi.

Tale complessiva diminuzione è da riferirsi a quella, già evidenziata, della consistenza del personale in servizio (come indirettamente conferma anche l'andamento decrescente della voce stipendi); che peraltro espone un incremento dell'onere medio individuale.

⁴⁷ Tabella dall'esame della quale emerge il miglioramento dell'attendibilità delle previsioni, essendo risultata in diminuzione la percentuale di scostamento tra i valori dei preventivi e quelli dei consuntivi.

⁴⁸ Il costo medio individuale viene ottenuto dal rapporto tra la spesa per stipendi ed altri assegni fissi (con esclusione degli oneri per benefici sociali ed assistenziali) e numero del personale in servizio.

⁴⁹ Nell'ambito di tali totali, l'incidenza percentuale degli oneri retributivi lordi è stata del 93,07% nel 1995; del 92,48% nel 1996 e del 96,65% nel 1997. Al fine di fornire una visione compiuta del costo del lavoro sopportato dall'Ente nel periodo, nel totale B del prospetto sono stati ricompresi anche gli oneri a carattere non retributivo relativi a provvidenze a favore del personale e quelli relativi alla quota annuale di accantonamento per l'adeguamento del fondo indennità di anzianità (che viene iscritta nella seconda parte del conto economico).

DOTAZIONE ORGANICA E SITUAZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO

RUOLO	Dotaz. organica	1995			1996			1997			
		In servizio		Diff.	In servizio		Diff.	Dotaz. Organica	In servizio		Diff.
		Italia	Estero		Italia	Estero			Italia	Estero	
Dirigente superiore	8	3	2	-3	3	3					
Dirigente	12	3	6	-3	3	5		18	7	6	-5
QUALIFICA FUNZIONALE											
Livello 10°								4			-4
Livello 9°	49	19	9	-21	18	9	-22	36	20	3	-13
Livello 8°	82	47	5	-30	47	5	-30	77	37	7	-33
Livello 7°	62	39	0	-23	37	0	-25	51	31	0	-20
Livello 6°	66	43	0	-23	40	0	-26	54	31	0	-23
Livello 5°	6	4	0	-2	4	0	-2	14	4	0	-10
Livello 4°	18	16	0	-2	13	0	-5	30	13	0	-17
Livello 3°	1	1	0	0	1	0	0	4	1	0	-3
Pers. contratto privatistico		2		2	2		2				3
Totale	304	177	22	-105	168	22	-114	288	147	16	-125
<u>Pers. locale in servizio all'estero</u>											
Categoria 1 ^a - concetto			37			36				25	
Categoria 2 ^a - esecutiva			53			52				63	
Categoria 3 ^a - ausiliaria			9			10				10	
Totale personale locale estero			99			98				98	

DOTAZIONE ORGANICA E VARIAZIONE DELLA
CONSISTENZA DEL PERSONALE DI RUOLO

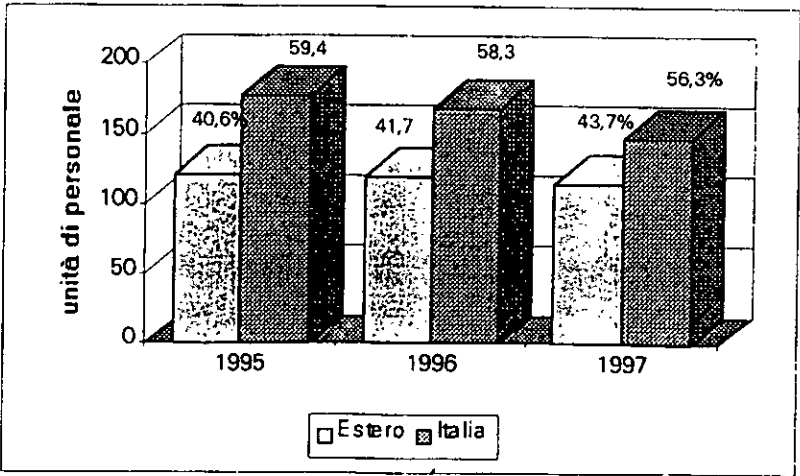
	1995	1996	1997
Dotazione organica	304	304	288
In servizio	199	190	163

PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA E ALL'ESTERO (1)

ANNO	ESTERO			ITALIA Totale	TOTALE Generale	ESTERO %	ITALIA %
	RUOLO	LOCALE	TOTALE ESTERO				
1995	22	99	121	177	298	40,6	59,4
1996	22	98	120	168	288	41,7	58,3
1997	16	98	114	147	261	43,7	56,3

(1) Dati desunti dalle consistenze organiche allegate al conto consuntivo di ciascun esercizio

Rapporto percentuale della consistenza del personale in servizio
in Italia e all'estero



**CONSISTENZA DEL PERSONALE PRESSO GLI UFFICI
E.N.I.T. ALL'ESTERO AL 31 DICEMBRE**

SEDI	1995		1996		1997	
	Personale di ruolo	Personale locale	Personale	Personale e locale	Personale di ruolo	Personale locale
AMSTERDAM	Responsabile	2	Funzionario	3	Funzionario	3
ATENE	Responsabile	2	Funzionario	2		
BERLINO					Funzionario	2
BRUXELLES	Dirigente	5	Dirigente	4	Dirigente	5
BUENOS AIRES	8° livello	4	Funzionario	4		
CHICAGO		2	Dirigente	2	Funzionario	2
COPENAGHEN	Responsabile	3	Funzionario	3	Funzionario	4
DÜSSELDORF	Responsabile	4	Funzionario	4		
	Dirigente + 8° livello	9	Funzionario	9		12
FRANCOFORTE						
LONDRA	Dirigente + 8° livello	9	Dirigente + 1 Funz.	9	Dirigente	9
LOS ANGELES	Responsabile	5	Funzionario	5	Funzionario	5
MADRID	Dirigente	6	Dirigente	6	Funzionario	6
MONACO	Responsabile	5	Funzionario	4	Funzionario	5
MONTREAL	Responsabile	2	Funzionario	2	Funzionario	3
NEW YORK (1)	Dirigente + 8° livello	7	Dirigente + 1 Funz.	7	Dirigente	7
PARIGI	Dirig. Sup. + 8° livello	9	Dirigente + 1 Funz.	9	Dirigente	9
STOCCOLMA	Dirigente	6	Dirigente	6	Funzionario	5
TOKIO	Dirigente	9	Dirigente	9	Dirigente	9
VIENNA	Responsabile	5	Funzionario	5	Dirigente	7
ZURIGO	Responsabile	5	Funzionario	5	Funzionario	5
Totale unità	22	99	22	98	16	98

(1) Nel 1995 il dirigente di New York ha retto anche la delegazione di Buenos Aires

COSTO DEL LAVORO

(in milioni di lire)

	1995	1996	1997
A) STIPENDI, ASSEGNI FISSI, ONERI CONNESSI			
- Stipendi e assegni fissi al personale	11.870,1	11.825,8	11.233,7
- Stipendi personale locale estero	5.324,9	5.329,9	5.007,6
- Fondo miglioramento efficienza dell'Ente	1.269,1	1.960,0	1.731,0
- Trattamento missioni italia ed estero	577,4	496,1	694,2
- Rimborso spese trasporto per trasferimenti	203,5	105,9	796,2
- Oneri previdenz. ed assistenziali	3.018,2	3.582,0	3.871,4
- Oneri prev. pers. locale estero	1.155,0	1.170,4	1.062,5
- Altri oneri sociali	89,3	47,6	50,0
- Corsi formazione personale	148,4	9,4	-
- Rimborso spese viaggio	7,6	25,9	15,8
- Comp. straord. e incentivante dirigenti	227,8	97,0	364,3
Totale parte A)	23.891,3	24.650,0	24.826,7
B) BENEFICI SOCIALI ED ASSISTENZIALI			
- Sussidi e prestiti al personale	174,0	153,0	-
- Accantonamento indennità anzianità pers.	1.605,3	1.851,9	861,4
Totale parte B)	1.779,3	2.004,9	861,4
Totale costo (A+B)	25.670,6	26.654,9	25.688,1

VARIAZIONE COSTO GLOBALE DEL PERSONALE
FRA PREVENTIVI E CONSUNTIVI

(in milioni di lire)

Anno	Preventivo	Consuntivo	Variazione %
1995	24.556,0	23.891,3	-2,7
1996	25.127,7	24.650,0	-1,9
1997	25.119,8	24.826,7	-1,2